



Comune di Palù

Provincia di Verona

Via Roma, 29 - 37050 Palù (Vr)

Tel. 045.6070021 - Part. IVA e C.F 00689720233

PEC : palu@cert.ip-veneto.net

Sito Internet: www.comune.palu.vr.it

DECRETO DEL SINDACO

NUMERO 1 DEL 09/06/2026

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO. DEFINIZIONE DELLE DELEGHE.

IL SINDACO

Premesso che in data 24 e 25 maggio 2026 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi del Comune di Palù ed, in particolare, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Visto il verbale del Presidente di Sezione, Mod.21/COM e appendice al verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione – Proclamazione degli eletti (Mod. n. 21-bis/COM), della sez. n. 1, in data 25/05/2026 contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, con il quale sono stati proclamati eletti il Sindaco e n. 10 Consiglieri Comunali per il mandato 2026-2031;

Richiamato l'art. 46 –comma 2- del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco;

Richiamato altresì l'art. 47, –comma 1- del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 a norma del quale “la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dieci unità”;

Visto l'art. 22 dello Statuto Comunale relativo alla composizione della Giunta Comunale, da contemperare, tuttavia, con le vigenti disposizioni di normative di legge in materia;

Visto in particolare l'art. 21 dello Statuto Comunale che dispone che il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;

Dato atto che la nomina della Giunta Comunale sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta di insediamento ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, infine, l'art. 6 - comma 3 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla Legge 2012 n. 215, circa la rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;

Visto in merito l'art. 1 comma 135 della Legge 7-4-2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81, che prevede che “per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

Atteso che con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 6508 in data 24/04/2014, trasmessa con nota della Prefettura di Verona prefettizia W.A.F. 980/14 Area II in data 06/05/2014 prot. n. 13106, sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della legge n. 56/2014;

Dato atto che, rispetto alla composizione delle Giunte ed alla rappresentanza di genere in seno alle medesime, la circolare ministeriale precisa, da un lato, l'esigenza di uno svolgimento, da parte del Sindaco, di una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di entrambi i generi, e, dall'altro, l'obbligo di rideterminare con proprio atto gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, nel rispetto dell'invarianza di spesa assumendo a riferimento il numero di amministratori indicati dall'art. 16 comma 17 del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n. 148; nella fattispecie sempre pari a 2, oltre il Sindaco (v. circolare Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali n. 2379 del 16/02/2012, 159000 L/142);

Atteso che, a norma dell'art. 23 dello Statuto Comunale è possibile la nomina di Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità con la carica di consigliere comunale ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale;

Richiamate le competenze della Giunta Comunale di cui all'art. 48 del T.u.e.l. e dell'art. 24 dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

Ravvisata l'opportunità di procedere al sollecito rinnovo degli organi comunali, al fine di garantire la funzionalità dei servizi senza alcuna soluzione di continuità, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;

Rilevata l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di ripartire tra gli assessori i diversi settori dell'Amministrazione, conferendo le relative deleghe secondo le norme ed i principi statutari, onde assicurare e favorire il più ordinato svolgimento e controllo dei servizi pubblici, nel rispetto dei suddetti criteri e dei fini istituzionali dell'Ente, e l'attuazione del programma di governo;

Ritenuta la delega amministrativa formula organizzatoria di portata generale, applicabile anche al di fuori dell'espresso dettato legislativo;

Richiamato in merito l'art. 18 dello Statuto Comunale che prevede che il Sindaco, titolare della rappresentanza generale dell'ente, possa delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori o consiglieri;

Ritenuto di attribuire la cura di alcune aree funzionali in capo ai Consiglieri Comunali, dando atto che in ogni caso ciò non comporta esercizio di poteri riservati ai componenti della Giunta Comunale;

Viste le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa, che precludono la nomina ad assessore;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori da nominare;

Dato atto che la Giunta rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale e salvo modifica o revoca delle deleghe;

Visti il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed il vigente Statuto Comunale;

D E C R E T A

1. Di nominare Assessori del Comune di Palù per il quinquennio 2026-2031 i signori di seguito elencati, delegando a ciascuno la cura e lo svolgimento delle funzioni a fianco dei medesimi segnate:

- **GUGOLE LORELLA** ASSESSORE con delega alle politiche sociali, associazioni, manifestazioni e volontariato, cultura;
- **CAFFINI ALBERTO** ASSESSORE con delega al bilancio, attività produttive,

tributi, politiche per il lavoro

restando affidate alla competenza del **SINDACO** le funzioni relative a: sicurezza, viabilità, edilizia privata e urbanistica, comunicazioni istituzionali, protezione civile, società partecipate.

D E C R E T A

DI NOMINARE **VICESINDACO** del Comune l'**Assessore Gugole Lorella**, conferendo i poteri e le competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale;

A S S E G N A altresì

ai seguenti **Consiglieri** delega per la cura e lo svolgimento delle mansioni a fianco dei medesimi segnate:

BRIGO LUCA	CONSIGLIERE con delega alle politiche giovanili, sport e tempo libero, lavori pubblici, attuazione del programma
DRAGANTI STEFANO	CONSIGLIERE con delega al verde pubblico, politiche energetiche, reti tecnologiche
STOCCHERO STEFANO	CONSIGLIERE con delega all'agricoltura, ecologia ed ambiente
ZAMPERLINI DEMIS	CONSIGLIERE con delega alle manutenzioni e al patrimonio, cimitero
POLETTA ANNA	CONSIGLIERE con delega al personale, scuola e politiche per l'integrazione
PERINI VERONICA	CONSIGLIERE con delega alle politiche per la famiglia, pari opportunità, infanzia
RUFFO DIEGO	CONSIGLIERE con delega al benessere animale, inclusione e disabilità
APETROIE IOAN	CONSIGLIERE con delega all'arredo urbano, manutenzione infrastrutture sportive

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati, con avvertenza che il Sindaco

può sempre motivatamente revocare uno o più assessori e le deleghe consiliari, fatta salva motivata comunicazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Comunale.

D A ' A T T O

che il presente provvedimento è efficace dalla data di sottoscrizione degli interessati in segno di accettazione;

che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 24 comma 1 dello Statuto Comunale;

che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per giorni n. 15 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente alla sotto-sezione "Organizzazione", "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo" secondo quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii..

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.